

## Comunicato stampa

# Messaggio concernente la modifica puntuale della Legge cantonale sulle foreste

Bellinzona, 18 dicembre 2014

Il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che concerne la modifica puntuale della Legge cantonale sulle foreste.

In particolare le modifiche riguardano gli articoli 6 (distanza dal bosco), 7 (misure di compenso), 8 (tassa di compensazione) e 33 (fondo cantonale per la conservazione della foresta)

Le zone edificabili oggi ancora disponibili sul territorio sono spesso proprio quelle più marginali e a diretto contatto con la superficie boschiva. L'applicazione pratica degli attuali art. 6 LCFo e art. 13 RLCFo maturata negli ultimi 15 anni pone non pochi problemi, sia ai cittadini che al Servizio forestale, segnatamente per quanto riguarda varie costruzioni minori, ossia quelle meno suscettibili di mettere in pericolo la vegetazione boschiva. Queste le principali giustificazioni alla base della necessità di modificare l'art. 6 LCFo e, di riflesso, l'art. 13 RLCFo.

Sulle proposte di modifica delle vigenti normative cantonali, le Autorità forestali federali – che hanno una competenza di merito sull'art. 6 LCFo – hanno espresso un preavviso favorevole in data 9 dicembre 2014.

A livello federale, sono inoltre state approvate delle modifiche della LFo il 16 marzo 2012 e dell'OFo il 14 giugno 2013. Queste modifiche concernono la flessibilizzazione del rimboschimento compensativo in caso di dissodamento, e sono entrate in vigore il 1° luglio 2013.

Considerato il nuovo quadro giuridico federale, a livello cantonale devono essere modificati e riformulati gli artt. 7, 8 e 33 LCFo. Nel contempo dovrà pure essere adeguato l'art. 14 RLCFo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento del territorio

**Roland David**, Capo Sezione forestale, roland.david@ti.ch, tel. 091 / 814.28.55